



Consiglio Regionale della Campania

Consiglio Regionale della Campania

Prot. SETSG 2015.0000988/P
Del 25/09/2015 12 47 25
Da SETSG PRESCR

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Al Presidente della I
Commissione Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

UD Studi Legislativi e
Servizio Documentazione

S E D E

Oggetto: Proposta di legge “Modifiche degli articoli 33, 44, 49 e 54 della legge regionale 28 maggio 2009, n. 6 (Statuto della Regione Campania)” (Reg. Gen. n. 64)

Ad iniziativa del Consigliere Piscitelli
Depositata in data 25 settembre 2015

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 123 della Costituzione;
VISTO l'articolo 98 del Regolamento interno:

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

I Commissione Consiliare Permanente per l'esame;

La stessa si esprimerà nei modi e termini previsti dal Regolamento

Napoli,

D'ordine del Presidente
Il Direttore Generale Attività Legislativa
Avv. Magda Fabbrocini



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

I COMMISSIONE PERMANENTE AFFARI ISTITUZIONALI

Amministrazione Civile - Rapporti Internazionali e Normativa Europea
Autonomie Locali e Piccoli Comuni - Affari Generali - Sicurezza delle Città
Risorse Umane - Ordinamento della Regione

25/9/2015
S. M. R. A. G. M. V. S.
C. M. A. S.
25/9/15

Al Presidente
Consiglio Regionale della Campania

S E D E

Prot. n. 11 / SP
del 24/09/2015

Oggetto: trasmissione proposta di legge

Si trasmette in allegato la proposta di legge a firma del Presidente della I Commissione Consiliare Permanente inerente " Modifiche agli articoli 33, 44, 49 e 54 della legge regionale 28.5.2009 n.6" (Statuto della Regione Campania).

Cordiali saluti.

Il Responsabile
Segreteria del Presidente
Michele Izzo

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2015.0012763/A
Del 25/09/2015 09:56:30
Da CR A SERASS

ATTIVITA' LEG. VA
REG. GEN. N. 64

25/09/15
M. Izzo



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

Proposta di Legge regionale recante

**“Modifiche agli articoli 33, 44, 49 e 54 della Legge regionale
n. 6 del 28/05/2009” (Statuto della Regione Campania)**

Ad iniziativa del Consigliere Regionale Alfonso Piscitelli

ATTIVITA' LEG.VA
REG. GEN. N. 64

APU



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

Relazione illustrativa

La proposta di legge è volta ad apportare una serie di modifiche alla Legge Regionale 28 maggio 2009, n.6, Statuto della Regione Campania, ed in particolare agli articoli 33, 44, 49 e 54 dello Statuto.

In particolare, con riferimento alla proposta modifica dell'articolo 33 si evidenzia come lo Statuto della Regione Campania, nella formulazione vigente, tutela e garantisce i gruppi di opposizione senza, tuttavia, distinguere tra l'Opposizione rappresentata dal maggior gruppo consiliare non di maggioranza e le altre forze di minoranza politica.

Questa situazione di confusione terminologica, dopo aver creato situazioni di conflittualità tra i vari gruppi, ha indebolito sia la figura dell'Opposizione quale alternativa possibile al governo in carica sia le altre minoranze consiliari che, specialmente al tempo del maggioritario, possono legittimamente aspirare a diventare un giorno maggioranza.

La proposta di legge che si presenta intende, da un lato, risolvere questo problema terminologico e, dall'altro, rafforzare sia il ruolo dell'Opposizione "ufficiale", secondo la terminologia classica usata dal diritto parlamentare britannico, sia il ruolo delle altre minoranze consiliari, riconoscendo per entrambi, seppure, ovviamente, secondo una logica differenziata, prerogative specifiche.

La necessità di intervenire con una modifica statutaria in tal senso è anche imposta dall'art. 122 della Costituzione e dalle leggi attuative. Secondo infatti l'art. 122 Cost. spetta alle leggi elettorali regionali nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, definire le modalità di elezione del Presidente della Giunta e dei componenti il Consiglio. In attuazione di tale disposizione, l'art. 4 della legge statale 2 luglio 2004 n. 165 ha dettato tre principi fondamentali: 1) individuazione di un sistema elettorale che agevoli la formazione di stabili maggioranze consiliari e assicuri la rappresentanza della minoranza; 2) contestualità dell'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta se quest'ultimo è eletto a suffragio universale e diretto; 3) divieto di mandato imperativo.

Tale disposizione impone al legislatore regionale di garantire non soltanto il principio della stabilità politica della maggioranza ma anche il principio della rappresentanza sia dell'opposizione che delle minoranze tout court.

In tal modo si modifica l'art. 33 dello Statuto prevedendo il riconoscimento di prerogative anche per le minoranze consiliari e, conseguentemente, l'art. 44 in materia di commissioni d'inchiesta.

In relazione alla modifica proposta dell'articolo 49 si evidenzia come la stessa è volta a potenziare il rapporto tra il Presidente della Giunta e il Consiglio, prevedendo la possibilità per il Presidente di ricorrere all'apposizione della questione di fiducia in tutti i casi essenziali e rilevanti in cui risulta fondamentale rinsaldare il legame fiduciario con la maggioranza di governo.

La questione di fiducia è un istituto tipico del diritto parlamentare: essa consiste nella dichiarazione da parte del governo di voler collegare all'esito di una certa votazione su un certo provvedimento (ovvero alcuni suoi articoli o emendamenti) la propria permanenza in carica. Nel silenzio della Costituzione, i regolamenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica hanno disciplinato tale strumento governativo, prevedendo che



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

essa possa essere posta sull'approvazione o reiezione ad articoli di progetti di legge o ad emendamenti, con l'effetto, se votata favorevolmente, di ritenere approvato l'articolo o l'emendamento nella formulazione indicata dal governo al momento della posizione della questione stessa.

L'istituto in esame è previsto anche da altri Statuti regionali ed in particolare dagli Statuti della Liguria e della Calabria, nonché dallo Statuto, adottato con legge costituzionale, della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Infine, l'articolo 54 dello Statuto regionale campano prevede, al comma 2, la possibilità che il Regolamento consiliare disciplini procedure legislative urgenti. Sulla base del dettato statutario, l'articolo 97 del Regolamento ha previsto la possibilità per il Presidente della Giunta, per il singolo consigliere proponente e per cinque consiglieri di chiedere l'esame del provvedimento in via d'urgenza; richiesta che deve essere approvata dalla maggioranza assoluta dei consiglieri.

Sul solco di quanto già previsto dal regolamento consiliare, la presente proposta di legge di modifica dello Statuto intende prevedere la possibilità che per i disegni di legge d'iniziativa della giunta e considerati di particolare rilevanza per l'attuazione dell'indirizzo politico del governo regionale sia richiesta la procedura d'urgenza ai sensi del regolamento consiliare e che, ove venga accordata a maggioranza assoluta dei consiglieri (come già disposto dall'art. 97 del regolamento del Consiglio), il testo elaborato dalla Giunta sia messo in votazione entro 10 giorni dalla sua presentazione.

La ratio di tale modifica è quella di assicurare, da un lato, un maggiore rapporto tra maggioranza politica in Consiglio e Giunta regionale e, dall'altro, consentire l'immediata ed efficace attuazione del programma di governo.

Tale proposta risponde alle esigenze avvertite dall'opinione pubblica di dare immediato riscontro alle necessità del territorio, rispettando le rispettive prerogative della Giunta e del Consiglio ma, al tempo stesso, assicurando tempi certi per la discussione dei provvedimenti di maggiore rilevanza.

La presente misura di razionalizzazione della forma di governo regionale trova le proprie origini nel sistema costituzionale parlamentare britannico ed è stato replicato con efficacia nei sistemi parlamentari francese e tedesco dove la programmazione dei lavori assembleari risponde alle esigenze dell'attuazione del programma di governo anche con la previsione di tempi e modi certi per la relativa discussione, e pur sempre nel rispetto delle prerogative delle opposizioni.

A livello regionale giova evidenziare come la previsione di procedimenti abbreviati ed urgenti sia previsto da parte di quasi tutti gli Statuti regionali o i regolamenti consiliari; interessante è il caso della Regione Liguria che all'art. 40 del proprio Statuto espressamente prevede la possibilità per il Presidente della Giunta di chiedere ed ottenere la procedura abbreviata per i disegni di legge di propria iniziativa qualificanti l'azione di governo prevedendosi, anche in tal caso, tempi certi per l'approvazione del provvedimento da parte dell'Aula anche qualora l'esame non sia concluso nella Commissione competente per materia.

Relazione economico finanziaria

La presente proposta di Legge di revisione statutaria non comporta oneri finanziari a carico del Bilancio Regionale

Attucci



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

Art.1

Legge Regionale n.6 del 28/05/2009
(Statuto della Regione Campania)
Sostituzione dell'art. 33

L'articolo 33 è così sostituito:

Art. 33

(Statuto dell'Opposizione e delle minoranze consiliari)

1. Ciascun consigliere regionale dichiara, attraverso il proprio gruppo o individualmente, la propria appartenenza alla maggioranza o alla minoranza.
2. Nell'ambito dei gruppi di minoranza, il gruppo o i gruppi consiliari maggiormente rappresentativi costituiscono l'Opposizione ufficiale.
3. L'Opposizione ufficiale nomina, subito dopo la sua costituzione, il portavoce del gruppo o dei gruppi che ne fanno parte, secondo quanto disposto dal Regolamento del Consiglio.
4. Il Regolamento assicura per il portavoce dell'opposizione tempi aggiuntivi rispetto agli altri consiglieri per gli interventi nei dibattiti consiliari su rilevanti argomenti quali la presentazione del programma di governo, il documento di economia e finanza regionale (DEFER), il bilancio di previsione, il rendiconto generale della Regione, gli atti di programmazione generale.
5. Il regolamento consiliare riconosce le altre minoranze consiliari costituite dai gruppi che non sostengono la Giunta regionale e non costituiscono l'Opposizione ufficiale.
6. Ciascun gruppo di opposizione o di minoranza può ottenere, con il voto favorevole di almeno un terzo dei componenti del Consiglio Regionale e secondo le modalità stabilite dal Regolamento consiliare, l'istituzione di commissioni d'inchiesta con durata massima di sei mesi. Non possono essere istituite contemporaneamente più di una di tali commissioni.
7. L'opposizione e gli altri gruppi di minoranza, in relazione alla propria consistenza, possono ottenere, secondo le modalità definite dal regolamento del Consiglio, la discussione in tempi certi di argomenti, provvedimenti, atti di sindacato ispettivo di propria iniziativa.
8. Negli uffici di presidenza di tutte le Commissioni consiliari è sempre garantita la presenza di rappresentanti dell'opposizione e degli altri gruppi di minoranza. La presidenza delle Commissioni di garanzia e di controllo è assegnata a consiglieri dell'opposizione o di minoranza.";

AR



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

Art.2

Legge Regionale n.6 del 28/05/2009
(Statuto della Regione Campania)
Modifica dell'articolo 44 comma 3

Art. 44
(Commissione d'inchiesta)

Il Comma 3 è così sostituito:

3. La presidenza delle commissioni d'inchiesta compete ad un consigliere regionale appartenente all'opposizione o ad un altro gruppo di minoranza.

Amu



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

Art.3

Legge Regionale n.6 del 28/05/2009
(Statuto della Regione Campania)
Sostituzione dell'art. 49

L'articolo 49 è così sostituito:

Art. 49

Questione di fiducia

1. La questione di fiducia può essere posta dal Presidente della Giunta Regionale sulla Legge finanziaria, sulla Legge di Bilancio annuale e pluriennale, sugli atti ad essa collegati, sulle leggi relative all'istituzione di tributi ed imposte regionali, nonché sugli atti di adempimento di obblighi comunitari o da adottare in ottemperanza di termini perentori previsti da leggi dello Stato. Essa può essere posta anche sull'attuazione del programma di Governo e sui suoi aggiornamenti, nonché su questioni particolarmente rilevanti per la colettività regionale, sull'approvazione o reiezione di emendamenti e di articoli dei suddetti atti.
2. La questione di fiducia, se approvata con voto palese per appello nominale, comporta l'approvazione del provvedimento sul quale è posta.
3. Il voto contrario della maggioranza assoluta dei Consiglieri Regionali sulla questione di fiducia determina l'obbligo di dimissioni del Presidente della Giunta Regionale, della Giunta e lo scioglimento del Consiglio Regionale.
4. La questione di fiducia, presentata dal Presidente della Giunta, è posta in votazione non prima di ventiquattro ore e non oltre i venti giorni dalla presentazione.
5. Il Presidente della Giunta, può, nel corso dello svolgimento della discussione, prendere la parola sulla questione di fiducia. E' consentito, per non più di quindici minuti, l'intervento di un relatore per gruppo anche per dichiarazione di voto. Possono intervenire altri Consiglieri solo per dichiarare la difformità del loro voto rispetto a quello del gruppo consiliare cui appartengono, per non più di cinque minuti.

Assiell



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

Art.4

Legge Regionale n.6 del 28/05/2009
(Statuto della Regione Campania)
Modifica dell'articolo 54 comma 2

Articolo 54
Procedimento legislativo

Il Comma 2 è così' sostituito:

2. Il Presidente della Giunta può chiedere, all'atto di presentazione di una proposta di legge ritenuta di particolare rilevanza per l'attuazione dell'indirizzo politico, che sia esaminata in via d'urgenza, secondo la procedura prevista dal Regolamento consiliare. In tali ipotesi, trascorsi quindici giorni dalla presentazione del progetto senza che lo stesso sia stato esaminato, il Consiglio è convocato per l'approvazione del testo nel contenuto definito nella formulazione originale."

Appule